

Il programma ha lo scopo di fornire forme di protezione per le professioni sanitarie, mediante la stipula di appositi contratti assicurativi.

Il presente documento si riferisce alla copertura di tutela legale esclusivamente in veste di **Dirigente Medico o specializzando**, in convenzione con Roland Assicurazioni (con decorrenza convenzione 31/12/2011) e intermediata da Willis Italia S.p.A..

Il contratto proposto ha le seguenti principali caratteristiche:

- Massimali acquistabili
  - Euro 20.000 per sinistro, per anno e per assicurato;
  - Euro 40.000 per sinistro, per anno e per assicurato;
- In caso di cessazione del contratto saranno tenuti in garanzia i sinistri insorti in vigenza di polizza e denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione..

**Nel caso di difesa da richieste di risarcimento danni, la copertura opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza.**

La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità di precedenti polizze di assicurazione e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore

#### **MODALITÀ DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI PROTEZIONE FASSID Area SNR**

Per aderire al Programma di Protezione **FASSID Area SNR – tutela legale** è necessario:

1. **Scaricare** il presente documento e leggerlo attentamente in tutte le sue parti
2. **Compilare e sottoscrivere** il modulo di adesione alla Convenzione Assicurativa, in particolare ponendo attenzione ai quesiti relativi ai sinistri pregressi, dopo aver letto attentamente le condizioni generali di polizza  
**In caso di sinistri pregressi contattare il n. 800 915065 prima di procedere**
3. **Bonificare** l'importo relativo al massimale di garanzia indicato nel modulo di adesione sul seguente appoggio bancario:

WILLIS ITALIA SPA  
INTESA-SANPAOLO Agenzia 29 Torino  
IBAN: IT 58 Z 03069 01029 100000002274

Attenzione: inserire la causale "Adesione Polizza SNR Cognome e nome del Medico assicurato"

4. **Inviare** a Willis Italia S.p.A.:
  - i moduli di adesione debitamente compilati e firmati attenzione occorrono **otto firme** alle pagine 2, 3 e 5 (inviare solo le pagine con firme)
  - copia della contabile bancaria relativa al pagamento effettuato

A questo fine è possibile utilizzare

- la casella e-mail: ita\_radiologi@willis.com
- il fax: 02 477 87 459
- la posta ordinaria: Willis Italia SpA - Affinity Group  
Via Tortona, 33 20144 Milano

**SINTESI DELLA CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

**A) DIFESA PENALE**

**Ambito di validità territoriale:** Europa

**MASSIMALE OPZIONABILE IN SEDE DI ADESIONE** - € 20.000 o € 40.000 per sinistro

**Procedimenti penali**

La garanzia comprende la difesa dall'accusa di aver commesso un reato e l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.). Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver commesso un reato colposo o un reato doloso. La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna con efficacia di giudicato per un reato doloso e/o un illecito amministrativo doloso. In questo caso, l'Assicurato è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali già corrisposti.

**Illeciti amministrativi**

La garanzia comprende il ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato così come specificato all'art. 5 delle Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale CSP 2011.

**Esclusioni: sono esclusi dalla garanzia**

- la difesa contro l'accusa:
  - di aver violato una disposizione antimonopolio o un'altra norma di legge la cui violazione sia connessa ad una violazione di norme antimonopolio;
  - di aver costituito un cartello;
- la difesa contro l'accusa di violazione di prescrizioni tributarie e fiscali,
- l'opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario;
- tutti i casi di costituzione di parte civile nel procedimento penale.
- i sinistri denunciati per la prima volta a ROLAND oltre 12 mesi dalla data di cessazione della polizza.

Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:

- (a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- (b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.

**B) TUTELA LEGALE PER la resistenza avverso richieste di risarcimento del danno**

**Ambito di validità territoriale:** Italia, San Marino, Città del Vaticano.

**MASSIMALE** - € 20.000 per sinistro compreso nel massimale prescelto per la sezione penale. (tale limite vale anche in caso di scelta del massimale difesa penale pari ad euro 40.000)

**Descrizione della Garanzia**

La copertura comprende i costi per la resistenza avverso richieste di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale a causa di fatti illeciti contestati all'assicurato.

La copertura sussiste solo nel limite in cui il sinistro sia coperto da un'assicurazione per la responsabilità civile in aggiunta e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla predetta polizza di R.C., per i costi di difesa e in caso di soccombenza, ex art. 1917, comma 3, c.c.

<b>Il Proponente conferma che negli ultimi tre anni non sono stati instaurati/conclusi procedimenti penali o Civili ai sensi delle garanzie di polizza e che non è a conoscenza di atti o fatti che potrebbero far supporre l'apertura di tali procedimenti ?</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
---	---

**Nel caso si sia risposto "No" alla domanda precedente occorre fornire il dettaglio dei sinistri e contattare il n. 800-915065 prima di procedere al pagamento:**

**La risposta negativa alla domanda precedente richiede una valutazione da parte della compagnia assicurativa**

<b>Il Proponente era assicurato per analogo rischio ?</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
---	---

**Assicuratore (indicare)**

**Validità della presente convenzione** in caso di sinistri pregressi: se il contraente del certificato non era precedentemente assicurato per analogo rischi, o ROLAND procederà ad una valutazione individuale della proposta.

**L'assicurato dichiara di essere iscritto al Sindacato Nazionale Area Radiologica con il seguente numero di iscrizione.....**

Data -..... L'assicurato (firma leggibile).....

<b>MODULO DI ADESIONE</b>		
Relativo alla polizza Tutela Legale Penale n. <b>82.0005931</b> ad uso proposta irrevocabile di contratto ex. art. 1329 del Codice Civile		
<b>CONTRASSEGNARE IL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA E IL MASSIMALE PRESCELTO PER LA DIFESA PENALE</b>		
<b>SELEZIONARE UNA DELLE OPZIONI relativa al massimale e una relativa all'attività svolta</b>	<b>Massimale 20.000</b>	<b>Massimale 40.000</b>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Premio annuo lordo</b>	<b>€ 60,00 (\$)</b>	<b>€ 75,00 (\$)</b>
Cognome e nome:		
Codice Fiscale:		
Indirizzo:		
CAP:	Località:	Prov.:
Telefono:	Fax:	Indirizzo e-mail
Data di decorrenza (*):	<b>Scadenza: 31/12 successivo alla decorrenza</b>	

**(\*) la data di decorrenza è quella indicata se il premio è stato pagato o è pari a quella del pagamento se successiva. La decorrenza non può essere anteriore al 31/12/2011**  
**(\$) in caso di decorrenza successiva al 30/6 il premio dovuto è pari al 50%**

**DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO**

Vi preghiamo di dare una risposta dopo aver espletato un attento e completo esame della propria attività.

Il Contraente del certificato dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto il fascicolo informativo di cui al Regolamento ISVAP n. 35/2010.

L'assicurando del certificato: (firma) \_\_\_\_\_

Il Contraente del certificato è consapevole che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il dritto alla prestazione assicurativa.

L'assicurando del certificato: (firma) \_\_\_\_\_

Il Contraente del certificato dichiara di aver ricevuto il modulo contenente l'informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, e si impegna a restituirlo – insieme con il presente - debitamente compilato e sottoscritto.

L'assicurando del certificato: (firma) \_\_\_\_\_

Il Contraente del certificato dichiara che negli ultimi tre anni non sono stati instaurati / conclusi procedimenti penali o Civili ai sensi delle garanzie di polizza e che non è a conoscenza di atti o fatti che potrebbero far supporre l'apertura di Tali procedimenti.

L'assicurando del certificato: (firma) \_\_\_\_\_

In caso contrario, pregasi indicare dettagli.

**Validità della presente convenzione** in caso di sinistri pregressi: se il contraente del certificato non era precedentemente assicurato da altro assicuratore per analogo rischio procederà ad una valutazione individuale della proposta.

L'assicurando (firma leggibile).....

## INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO AI SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Vi informiamo di quanto segue:

### 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti tramite terzi:

**a)** è diretto all'adempimento degli obblighi imposti dalla legge, dai regolamenti e dai provvedimenti dell'autorità di vigilanza in relazione all'esercizio dell'attività di brokeraggio e, più in generale, alla gestione corrente della Società. Il Vostro consenso al trattamento dei dati per tali finalità di legge non è necessario ai sensi dell'art. 24, lett. a) del Codice;

**b)** è diretto esclusivamente all'espletamento dell'attività di intermediazione assicurativa (brokeraggio) di cui al D. Lgs. 209 del 7/9/2005, consistente nel reperimento, nel Vostro interesse ed a seguito di Vostro incarico scritto o verbale, presso imprese di assicurazione o riassicurazione di idonee coperture dei rischi, nell'assistenza in ordine alla determinazione del contenuto dei relativi contratti e delle relative polizze, nonché nella successiva gestione, esecuzione dei rapporti, ivi inclusa la gestione degli eventuali sinistri. Il Vostro consenso al trattamento dei dati per le descritte finalità contrattuali non è necessario ai sensi dell'art. 24, lett. b) del Codice;

**c)** può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale, con finalità di marketing operativo e strategico, ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica. Il Vostro consenso al trattamento dei dati per dette finalità commerciali è facoltativo.

In relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal Cliente il trattamento potrebbe anche riguardare dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" per il cui trattamento la legge richiede il Vostro specifico consenso, che è tuttavia obbligatorio al fine della gestione del rapporto contrattuale con la Società. Il trattamento dei Vostri dati sensibili per le finalità contrattuali e di legge è stato oggetto di autorizzazione generale da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

### 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 1 del Codice;

**a)** è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.4, comma1, lett. a), del Codice;

**b)** è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

**c)** è svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare e da soggetti terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione. A tal riguardo, Vi informiamo che l'attività di gestione dei sistemi di Information Technology e dei database di Willis Italia sarà effettuata a livello di gruppo Willis dalla società Willis North America Inc. con sede in Nashville, che si occuperà, tra l'altro, dei servizi di data hosting, IT security systems, electronic mail services, back-up e archiviazione. Inoltre, Willis North America Inc. potrà fornire assistenza a Willis Italia S.p.A. ovvero alle altre società del gruppo Willis in relazione ad alcune attività connesse e strumentali alle finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e successivamente trattati dal Titolare. In conformità all'art. 44, lett. b) del Codice, Willis Italia ha stipulato con Willis North America Inc. le cd. "*clausole contrattuali standard*" per il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea, ai sensi della Decisione n. 2010/87/EU della Commissione Europea, fatta propria dal Garante per la protezione dei dati personali con autorizzazione generale del 27.5.2010. Copia delle clausole contrattuali standard potrà essere rilasciata dalla Società su richiesta dell'interessato.

### 3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali è:

**a)** obbligatorio in base alla legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, la normativa in materia di antiriciclaggio e antifrode) relativamente alle finalità di cui al punto 1, lett. a);

**b)** strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri relativamente alle finalità di cui al punto 1, lett. b);

**c)** facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale nei confronti dell'interessato stesso relativamente alle finalità di cui al punto 1, lett. c).

### 4. CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

**a)** nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di svolgere l'attività di intermediazione assicurativa (brokeraggio) compresa la successiva gestione, esecuzione dei rapporti, ivi inclusa la gestione degli eventuali sinistri;

**b)** nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale nei confronti dell'interessato.

### 5. COMUNICAZIONE DEI DATI

**a)** I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e b) - o per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); società facenti parte del Gruppo Willis, legali, periti; pubbliche amministrazioni, società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (AIBA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Banca d'Italia, UIF, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, ISVAP e UIF);

**b)** inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. c), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) anche con sede all'estero e fuori dall'Unione Europea, nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di archiviazione.



c) nel caso di polizze collettive inoltre i dati personali possono essere anche comunicati ai soggetti contraenti delle rispettive "convenzioni" e/o alle associazioni/società scientifiche ad essi aderenti laddove queste ultime promuovano presso i rispettivi associati l'adesione alle coperture in oggetto.

In ogni caso, i dati personali saranno trasferiti nel rispetto delle "clausole contrattuali standard" alla società Willis North America Inc, con sede in Nashville per la gestione dei servizi di Information Technology meglio descritti al punto 2).

## 6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.

## 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, in conformità con quanto disposto dagli artt. 42 e 43 del Codice nonché con quanto previsto all'interno delle clausole contrattuali standard stipulate con la società del Willis North America Inc..

## 8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

## 9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

**Titolare**, ex art. 28 del Codice, del trattamento è Willis Italia S.p.A., nella persona del Suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Via Tortona, 33 - 20144 Milano.

**Responsabile** designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del Codice, è l'Ufficio Compliance con sede in in Via Tortona, 33, 20144 Milano – Italia - telefono n. +39 02 477 87 503 – fax n. +39 02 477 87 497, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all'individuazione degli altri Responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare (Responsabili ed Incaricati).

## CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Preso atto dell'informativa di cui sopra e di tutto quanto stabilito dal Codice:

### 1) ACCONSENTO / IAMO

1. al trattamento dei dati personali "sensibili" che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società di brokeraggio;
2. alla comunicazione, ove necessario, dei dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) e b), della medesima informativa o obbligatori per legge;
3. al trasferimento dei dati personali, anche di natura sensibile, all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE).

Firma per presa visione dell'Informativa e per il rilascio del consenso al trattamento indicato al punto (1)	Luogo e data
--	--------------

### 2) ACCONSENTO / IAMO NON ACCONSENTO / IAMO

*Barrare con X la casella prescelta, in caso di mancata scelta da parte dell'interessato il consenso NON si intenderà prestato.*

1. al trattamento dei dati personali comuni, che mi/ci riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale;
2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b), della predetta informativa, per finalità di informazione e promozione commerciale;
3. al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale (Paesi UE e Paesi extra UE).

Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Firma per presa visione dell'Informativa e per conferma di quanto indicato al punto (2)	Luogo e data
---	--------------

# TUTELA LEGALE ROLAND PENALE – CONVENZIONE “Sindacato Nazionale dell'Area Radiologica” SNR

Il presente fascicolo informativo contenente:

- a) nota informativa, comprensiva di glossario;
- b) proposta di Convenzione;
- c) condizioni di assicurazione,

deve essere consegnato al contraente con la proposta di assicurazione e all'assicurato in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto/certificato.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota  
informativa.**

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 25 NOVEMBRE 2011

**ROLAND**      **Rechtsschutz-Versicherungs-AG**  
Sede della società:  
Deutz-Kalker Str. 46    D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse  
Piazza E. Duse, 2      I-20122 Milano (MI)  
Tel. 02/776 7750      Fax. 02/776 775 39  
E-mail: info@roland-italia.it    www.roland-italia.it  
R.E.A. n° 1817212      C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo  
Imprese ISVAP

## NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.  
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG, società d'assicurazione con sede legale in Colonia (Germania), Deutz-Kalker-Str. 46.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è costituita in forma giuridica analoga ad una Società per azioni italiana ed esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza tedesca denominata "Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht" ("Bafin"), al cui controllo è sottoposta.

In Italia, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è abilitata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 ("tutela legale") in regime di stabilimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005.

La sede di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG - Rappresentanza Generale per l'Italia è in Milano, Piazza E. Duse, 2.

Tel: +39 02 776 775 0

Fax: +39 02 776 775 39

email: [info@roland-italia.it](mailto:info@roland-italia.it)

[www.roland-italia.it](http://www.roland-italia.it)

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è pari a € 76.977.820,78.

Il capitale sociale è ammonta a € 10.250.000,00 e il totale delle riserve patrimoniali a

€ 22.614.965,77.

I dati indicati si riferiscono all'anno 2010.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La Convenzione è stipulata con tacito rinnovo e si rinnova per un anno in mancanza di disdetta inviata all'altra parte esclusivamente con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale. Pertanto, in mancanza, la Convenzione si intende rinnovata tacitamente per un altro anno e così via.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono disdire la polizza o il singolo certificato, esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 30 giorni.

In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non goduto.

Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 5 e 17 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

L'adesione alla Convenzione avviene tramite sottoscrizione dell'interessato del modulo d'adesione con conseguente emissione del certificato di applicazione.

Il certificato assicurativo dura 1 anno e NON è soggetto a tacito rinnovo.

Si concorda un'estensione temporale di ciascun certificato di giorni 30 dopo la naturale scadenza dello stesso.

Se entro questo periodo aggiuntivo ROLAND non riceve la comunicazione di rinnovo, il certificato si intende automaticamente cessato con effetto alla scadenza naturale.

Sinistri insorti in questo periodo aggiuntivo sono coperti solo se il certificato è stato rinnovato per un'ulteriore annualità e corrisposto il relativo premio.

Fermo quanto appena detto, possono essere emessi singoli certificati di durata inferiore ad 1 anno: in tal caso, per il premio da corrispondere si rimanda alla proposta di Convenzione allegata per ulteriori approfondimenti (v. anche art. 6 del presente fascicolo informativo).

### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

**La copertura assicurativa offerta dalla Convenzione stipulata fra le parti opera a favore del sottoscrittore del certificato ("Assicurato" o "Contraente del Certificato").**

Essa fornisce, a fronte della corresponsione del relativo premio a carico dell'Assicurato, le seguenti garanzie:

## TUTELA LEGALE PENALE

*La tutela legale penale ROLAND, regolata dalle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP) e – per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce i costi:*

**ROLAND** Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
Sede della società:  
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse  
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)  
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39  
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it  
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo  
Imprese ISVAP

- a) per la difesa in caso di procedimenti penali dolosi o colposi, **compreso il c.d. patteggiamento** ex art. 444 e segg. c.p.p.;
- b) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, **qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria;**
- d) per l'assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale;
- e) cauzione penale per procedimenti all'estero;
- f) per la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, **purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo;**

Per maggiori dettagli, si rimanda all'art. 5 delle condizioni speciali di tutela legale penale – CSP 2011.

Le garanzie sopra riportate sono **sempre** previste nel contratto.

Ulteriori eventuali estensioni della garanzia possono essere espressamente previste dalla Convenzione, alla quale si rinvia.

**Avvertenza:** la tutela legale penale può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

In merito si rinvia al testo della Convenzione, il cui testo resta a disposizione di ciascun Assicurato presso le sedi di ROLAND e del Contraente, e agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 CSP e artt. 4 e 11 CTG.

Premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale opzionale prescelto dall'assicurato in sede di adesione (€ 20.000,00/40.000,00, come da Convenzione, alla quale si rimanda) e riportato sul certificato, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

Massimale complessivo per sinistro: € 20.000,00.

1 -Difesa nel procedimento penale.

Spese legali sostenute in totale: € 60.000,00.

Importo rimborsato da ROLAND: € 20.000,00

2 -Massimale complessivo: € 20.000,00, franchigia € 500,00.

Difesa nel procedimento penale.

Spese legali sostenute in totale: € 25.000,00.

Franchigia: € 500,00.

€ 25.000,00 – 500,00 € = € 24.500,00

Importo rimborsato da ROLAND: € 20.000,00.

**ROLAND** Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
Sede della società:  
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse  
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)  
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39  
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it  
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo  
Imprese ISVAP

Massimale complessivo per sinistro: € 40.000,00.

1 -Difesa nel procedimento penale.

Spese legali sostenute in totale: € 60.000,00.

Importo rimborsato da ROLAND: € 40.000,00

2 -Massimale complessivo: € 40.000,00, franchigia € 500,00.

Difesa nel procedimento penale.

Spese legali sostenute in totale: € 45.000,00.

Franchigia: € 500,00.

€ 45.000,00 – 500,00 € = € 44.500,00

Importo rimborsato da ROLAND: € 40.000,00.

## **RESISTENZA AVVERSO RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI**

*La garanzia “resistenza avverso richieste di risarcimento danni” opera in caso di difesa per la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti dell’assicurato.*

*La copertura opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza.*

*A questa garanzia si applicano esclusivamente le condizioni generali di assicurazione – CTG 2011.*

**Avvertenza:** la garanzia può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

In merito si rinvia agli articoli 3, 4, 10, 11, 12, 13 e 18 CTG.

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale di € 20.000,00 (come da Convenzione, alla quale si rimanda), potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto della Convenzione per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

1-Massimale complessivo: € 20.000,00.

Spese legali sostenute in totale: € 30.000,00

Importo riconosciuto dalla Compagnia di RC: € 20.000,00

Importo rimborsato da ROLAND: € 10.000,00

**ROLAND** Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
Sede della società:  
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse  
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)  
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39  
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it  
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo  
Imprese ISVAP

2-Massimale complessivo: € 20.000,00. Scoperto: 5% ma non inferiore a 500,00 €

Spese legali sostenute in totale: € 30.000,00

Importo riconosciuto dalla Compagnia di RC: 20.000,00 €

Importo rimborsato da ROLAND:

- Scoperto: 5% ma non inferiore a € 500,00 da calcolarsi sulle spese legali da rimborsare (€ 10.000,00) = 500,00 € (coincidente con lo scoperto minimo).

€ 10.000,00 – 500,00 € = € 9.500,00

Importo rimborsato da ROLAND: € 9.500,00

#### 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

**AVVERTENZA:** ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti sulla prestazione.

**AVVERTENZA:** non sono previste cause di nullità ulteriori a quelle disciplinate dall'ordinamento giuridico italiano.

#### 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

Esempio: durante l'anno muta l'attività svolta dal Contraente. La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la cessazione della polizza.

**AVVERTENZA:** si rinvia alla singola proposta di assicurazione allegata per eventuali deroghe specifiche all'art. 7 CTG.

#### 6. Premi

Il premio - da versare a ROLAND esclusivamente con bonifico bancario - è annuale ed è dovuto per intero anche in caso di frazionamento dello stesso.

In caso di emissione di certificati di durata inferiore ad 1 anno, il premio pattuito dovrà essere versato interamente se il certificato supera i 6 mesi, altrimenti sarà pari al 50%.

Il pagamento, se effettuato all'intermediario autorizzato da ROLAND, produce per il Contraente effetti liberatori nei confronti della Compagnia, giusta l'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).

Si rinvia all'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione (CTG) per ulteriori approfondimenti.

#### 7. Rivalse

**AVVERTENZA:** le spese legali anticipate da ROLAND dovranno essere restituite dal Contraente/Assicurato se rimborsate da controparte.

Si rinvia all'art. 16 (2) delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

Ai sensi dell'art. 15 (11) delle condizioni generali di assicurazione (CTG), ROLAND è surrogata, fino alla competenza dell'indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, giusta l'art. 1916 c.c.

Pertanto, qualora si individuassero terzi responsabili, ROLAND agirà nei loro confronti, sostituendosi nei diritti dell'Assicurato, per la restituzione degli importi anticipati.

## 8. Rinnovo del contratto – Risoluzione di diritto del contratto assicurativo

La Convenzione è stipulata con tacito rinnovo e si rinnova per un anno in mancanza di disdetta inviata all'altra parte esclusivamente con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale.

Pertanto, in mancanza, la Convenzione si intende rinnovata tacitamente per un altro anno e così via.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono disdire la polizza o il singolo certificato, esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 30 giorni.

In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non goduto.

Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 5 e 17 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

Come previsto dall'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), il contratto si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, di una delle seguenti fattispecie:

- nel caso di persona giuridica: per effetto dell'apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria;
- nel caso di persona fisica: per interdizione o inabilitazione o decesso del Contraente.

Per quanto riguarda i singoli certificati, la durata è prevista in anni 1 senza tacito rinnovo come stabilito al punto B - informazioni sul contratto - del presente fascicolo.

## 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952, comma 2, del Codice Civile, **i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

**Il termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato e vengono così generate spese legali.**

## 10. Legge applicabile al contratto

ROLAND propone di applicare al contratto la legge italiana.

In virtù dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005), le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

## 11. Regime fiscale

L'imposta assicurativa gravante sul premio annuo pagato dal Contraente è attualmente pari al 21,25% e non viene rimborsata in nessun caso.

Non sono altresì rimborsabili tutti gli altri oneri, imposte o tasse previsti dalla legge a seguito della conclusione del contratto.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

In deroga all'art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a ROLAND, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

La denuncia scritta, che può pervenire anche dall'Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

Inoltre deve trasmettere a ROLAND copia di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.

Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall'Avvocato difensore.

L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi.

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare a ROLAND l'esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio, secondo quanto disposto dall'art. 1910 c.c.

**Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli articoli 14 e 15 delle condizioni generali di assicurazione (CTG) e, per la copertura ROLAND Penale, all'art. 8 (2) delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP).**

### 13. Reclami

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto con **una** delle seguente modalità:

- tramite **raccomandata a/r**, al seguente indirizzo:

**ROLAND** Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
Sede della società:  
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse  
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)  
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39  
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it  
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo  
Imprese ISVAP

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG –  
Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami  
Piazza E. Duse, 2 - 20122 Milano;

- via **fax** al n. (+39) 02 776 775 39, all'attenzione dell'Ufficio Reclami; oppure
- via **e-mail** all'indirizzo [reclami@roland-italia.it](mailto:reclami@roland-italia.it)

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni - decorrenti dal pervenimento dello stesso presso l'impresa -, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami dovranno essere inoltrati all'Autorità di vigilanza eventualmente prevista dalla legislazione prescelta.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin services-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin services-retail/finnet/index_en.htm)

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

#### 14. Arbitrato

Ai sensi dell'art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra il Contraente/Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure d'impugnazione avanti le Autorità competenti o in caso di conflitto d'interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.

Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 3, ROLAND provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora il Contraente/Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedente grado di giudizio.

Si rimanda all'art. 15 (3) e (4) CTG.

**AVVERTENZA:** resta comunque possibile per entrambe le parti rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

#### 15. Mediazione finalizzata alla conciliazione

**ROLAND** Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
Sede della società:  
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse  
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)  
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39  
E-mail: [info@roland-italia.it](mailto:info@roland-italia.it) [www.roland-italia.it](http://www.roland-italia.it)  
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo  
Imprese ISVAP

In virtù del D.Lgs. n. 28/2010, che ha disciplinato la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, **dal 20 marzo 2011** il tentativo di risoluzione delle controversie in materia di contratti assicurativi tramite l'istituto della mediazione sarà **obbligatorio**.

Pertanto, a partire da tale data, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, **dovrà** essere esperito il tentativo di conciliazione depositando la richiesta di mediazione presso uno degli organismi iscritti nel registro di cui al D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e facendola pervenire - via posta o via fax (n. +39 02 776 775 39) - alla sede di ROLAND al seguente indirizzo:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG –  
Rappresentanza Generale per l'Italia –  
Piazza E. Duse, 2 - 20122 Milano.

Indicare nell'oggetto: richiesta di mediazione finalizzata alla conciliazione.

*ROLAND Rechtsschutz Versicherungs AG è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.*

*Il rappresentante Generale per l'Italia  
Bettina Hesse*



## GLOSSARIO

Si intende per:

**Arbitrato:** procedura alternativa al rito ordinario che le parti possono intraprendere per risolvere controversie.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Assicurato:** la persona garantita dalla polizza

**Contraente:** il soggetto che stipula il contratto.

**Contravvenzione:** si veda voce reato.

**Danno:** conseguenza nociva di una condotta o omissione di uno o più soggetti nei confronti di terzi. Il danno può essere di natura contrattuale (derivare da una violazione di norme contrattuali); ovvero di natura extracontrattuale (derivare da violazioni non di accordi, ma di norme di legge).

**Delitto:** si veda voce reato.

**Fatto illecito:** qualsiasi fatto che violi norme dell'ordinamento giuridico.

**Franchigia:** la parte di danno in misura fissa che rimane a carico dell'Assicurato.

**Giudiziale:** attività svolta dinnanzi ad un'autorità giudiziaria giudicante.

**Indennizzo:** la somma dovuta contrattualmente dalla Società in caso di sinistro.

**Massimale:** somma entro la quale ROLAND risponde per ogni sinistro.

**Periodo di assicurazione:** il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Reato:** violazione delle norme penali.

I reati si dividono in delitti e contravvenzioni.

I delitti sono le violazioni più gravi e hanno una diversa rilevanza a seconda che siano state poste in essere con dolo (volontariamente) o colpa (non volontariamente ma per negligenza o imperizia).

Le contravvenzioni sono condotte meno gravi per le quali non rileva l'elemento psicologico (dolo o colpa).

**Rischio:** la probabilità che si verifichi un sinistro.

**Sanzione amministrativa:** misure adottate dall'ordinamento per colpire illeciti amministrativi.

**Sinistro:** evento per il quale viene prestata l'assicurazione.

Il sinistro si intende insorto nel momento in cui inizia la violazione vera o presunta di norme di legge o di contratto.

**Scoperto:** la parte di danno in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

**Stragiudiziale:** attività che viene svolta per cercare di trovare tra le parti una mediazione bonaria della controversia.

**Terzo:** non sono considerati terzi:

- a) i genitori, il coniuge ed i figli dell'Assicurato (anche se non convivono con lui);
- b) gli altri parenti o affini - diversi da quelli indicati alla lettera a) - conviventi con l'Assicurato;
- c) il dipendente del Contraente che subisca un danno in occasione di lavoro o di servizio.

**Transazione:** accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una controversia.

**Tutela Legale:** l'assicurazione di Tutela Legale di cui all'art. 173 Codice Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).

---

**Condizioni particolari per  
ROLAND Penale  
per la Società Sindacato Nazionale dell'Area Radiologica  
SNR**

---

**Disposizioni che  
regolano il contratto**

Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale (CSP 2011, Edizione: 01.11.11), nonchè le Condizioni Generali d'Assicurazione per la Tutela Legale (CTG 2011, Edizione: 01.11.11).

---

**Contraente**

Società  
Sindacato Nazionale dell'Area Radiologica  
SNR  
Via Farini, 62  
I- 00185 Roma (RM)

---

**Assicuratore**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
Piazza E. Duse, 2  
I-20122 Milano (MI)

---

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
Sede della società:  
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse  
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)  
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39  
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it  
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo  
Imprese ISVAP

è abilitata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 (tutela legale) nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento.

---

**Persone assicurate**

Assicurato è il dirigente medico Area Radiologica, associato al contraente, che ha regolarmente aderito alla presente convenzione, nell'esercizio delle sue funzioni e/o mansioni di **dirigente medico**. Sono altresì assicurati gli **specializzandi**.

Ciascun assicurato riceve un certificato di assicurazione, relativo alla presente polizza, con l'estratto delle condizioni e informativa sulla privacy.

---

**Durata dei certificati**

A) 1 anno - senza tacito rinnovo

La parti concordano un'estensione temporale di ciascun certificato di giorni 30 dopo la naturale scadenza del certificato. Se entro questo periodo aggiuntivo ROLAND non riceve la comunicazione di rinnovo, il certificato si intende automaticamente cessato con effetto alla scadenza naturale. Sinistri insorti in questo periodo aggiuntivo sono coperti solo se il certificato è stato rinnovato per un'ulteriore annualità e corrisposto il relativo premio.

È possibile sottoscrivere singoli certificati di durata inferiore ad 1 anno.

In tal caso, il premio pattuito dovrà essere versato interamente se il certificato supera i 6 mesi, altrimenti sarà pari al 50%.

**Periodo di assicurazione e proroga dell'assicurazione**

**1 anno**

Il contratto si rinnova di anno in anno in mancanza di disdetta tramite lettera raccomandata A/R o PEC che deve essere inviata al destinatario almeno 60 giorni prima della scadenza.

---

**Conteggio del premio**

Il conteggio del premio viene effettuato sul numero delle persone assicurate.

Il Broker comunicherà con cadenza *mensile*, tramite un file in formato excel, da inviarsi a mezzo email (info@roland-italia.it), le adesioni del periodo in questione. La comunicazione avverrà entro il *10 del mese successivo* al periodo in questione.

*Il versamento dei premi* da parte del broker avverrà con la medesima cadenza.

Il file devo riportare i seguenti campi:

- Numero del certificato
- Nome

- Cognome
- Via e civico
- CAP
- Località
- Massimale prescelto
- Premio
- Data del pagamento del premio
- Decorrenza della copertura
- Scadenza della copertura

<b>Descrizione delle attività</b>	<b>Medici Area Radiologica (compresa radiologia interventistica)</b>
<b>Copertura automatica per nuove attività</b>	in caso di attività nuove o modificate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla presenta polizza (art. 2 CSP 2011). (CR: 3)
<b>Clausola di sussidiarietà</b>	<p>La presente polizza per la tutela legale opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsti dal CCNL di riferimento o da altra polizza per la copertura delle spese legali e peritali eventualmente stipulata di cui possa beneficiare.</p> <p>In caso di divergenza sulla scelta dell'avvocato, imposto all'assicurato dall'Ente di appartenenza, la presente polizza è da intendersi operativa a primo rischio, per le garanzie indicate, sino al massimale indicato in polizza.</p> <p>Limitatamente all'ipotesi di inesistenza di altra polizza di tutela legale, ROLAND interverrà qualora - a seguito della richiesta di patrocinio avanzata dall'Associato - siano trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito inviato dall'assicurato all'ente di appartenenza e quest'ultimo non abbia dato alcun riscontro.</p> <p>Resta inteso che se l'assicurato percepisce un rimborso per le spese legali e/o peritali dall'ente di appartenenza e/o dall'eventuale compagnia che copre il rischio delle spese legali e peritali dovrà restituire l'importo ricevuto a ROLAND.</p>
<b>Sinistro unico</b>	I titolari dei singoli certificati assicurativi sono Assicurati ai fini del "sinistro unico" ex art. 13 (3), a) e b) CTG 2011 e art. 8 (1), d) CSP 2011.
<b>Libera scelta del legale e del domiciliatario</b>	Ai sensi dell'art. 6 (2) CSP, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di € 5.000,00 per sinistro.
<b>Ambito di validità territoriale</b>	Europa

**ROLAND** Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
Sede della società:  
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse  
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)  
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39  
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it  
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo  
Imprese ISVAP

**Copertura base****A) Procedimenti penali****La garanzia comprende**

- la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;
- l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver commesso:

- un reato colposo;
  - un reato doloso,
- così come specificato all'art. 5 CSP 2011.

**B) Illeciti amministrativi****La garanzia comprende**

Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato così come specificato all'art. 5 CSP 2011.

---

**Giurisdizioni Speciali/  
Cassazione / Corte Costituzionale**

Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista (art. 6 (2) CSP 2000).

---

**Massimale di copertura**

- complessivo

L'aderente può scegliere tra i seguenti massimali:  
€ 20.000,00 o € 40.000,00 per sinistro senza limite annuo

all'interno del massimale sono compresi:

diritti e onorari dell'avvocato	illimitato
spese di viaggio dell'avvocato	illimitato
spese di viaggio dell'assicurato	illimitato
spese per CTU/Perito di parte	illimitato
spese di traduzione	illimitato
spese per la ricerca di prove a sostegno della difesa	illimitato

- Cauzione per evitare  
limitazioni della libertà personale

€ 5.000,00 per persona assicurata

Tale importo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al massimale di copertura. Si precisa che, in caso di sinistro unico, l'importo cauzionale viene messo a disposizione a favore di ogni persona assicurata.

Per il resto trova applicazione l'art. 6 (7) CSP 2011.

**Patteggiamento**

Ai sensi dell'art. 5 CSP 2000, la garanzia si estende altresì al procedimento di 'patteggiamento' (art. 444 e seguenti c.p.p.).

---

**Estensioni particolari****RESISTENZA AVVERSO RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI**

	<p>La tutela legale vale per la difesa per la richiesta di responsabilità civile contro il contraente nel caso che esista una assicurazione ai sensi dell'art. 1917 codice civile.</p> <p>La copertura opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza.</p>
<b>Massimale di copertura</b>	<p>Per questa estensione, per ogni sinistro, ROLAND riconosce, all'interno del massimale di copertura i costi e le spese legali fino a € 20.000,00.</p>
<b>Ambito della validità territoriale</b>	<p>Italia, San Marino, Città del Vaticano.</p> <p>Alla presente estensione si applicano esclusivamente le Condizioni Generali di assicurazione (CTG 2011).</p>

---

**Premio** In base al massimale prescelto, il premio pro capite annuo è di:  
- € 60,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa per il massimale di € 20.000,00;  
  
- € 75,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa, per il massimale di € 40.000,00.

---

**Intermediario** Società  
Willis Italia Spa  
Via Tortona, 33  
**I- 20144 Milano**

---

**Assistenza in caso di sinistro** In caso di sinistro Vi preghiamo di contattare:  
  
Willis Italia Spa  
Uff. sinistri  
Via Padova 55  
I- 10152 Torino

---

## Clausole / Deroche

---

**Clausola di continuità** La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso un'altra Compagnia e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. la presente polizza ROLAND abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione alla polizza del precedente assicuratore;
2. l'evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata della polizza ROLAND;
3. L'assicuratore precedente abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. L'assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente.

Di conseguenza, ROLAND avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della presente polizza, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia

---

**ROLAND** Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
Sede della società:  
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse  
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)  
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39  
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it  
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo  
Imprese ISVAP

nella polizza del precedente assicuratore che in quella di ROLAND.

I punti 3 e 4 decadono se l'assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto.

In occasione della denuncia di un sinistro pregasi allegare copia della precedente polizza.

---

<b>CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE CTG 2011</b>
--

**Art. 1 Oggetto dell'assicurazione per la Tutela Legale**

ROLAND, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, assicura al Contraente/ Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri diritti assumendo le spese necessarie a tale fine (Tutela Legale).

**Art. 2 Norme applicabili**

Alla polizza si applicano le presenti Condizioni Generali nonché, ove previsto, le Condizioni Speciali; per quanto non diversamente disciplinato, si applicano le disposizioni del diritto italiano.

**Art. 3 Spese assicurate**

Nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all'art. 11, ROLAND assume a proprio carico, per le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell'Assicurato; più precisamente sono ricompresi:

(1)  
il compenso previsto dalla tariffa forense relativo all'attività di un Avvocato domiciliato nel circondario del Tribunale competente.

In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;

(2)  
in caso di vertenze dinanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;

(3)  
qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per

incaricare un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.

Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato;

(4)  
le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;

(5)  
le spese di transazioni preventivamente autorizzate da ROLAND.

In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di ROLAND, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte;

(6)  
le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di controparte se l'Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;

(7)  
il compenso per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 212/2005 e ss.mm.ii. In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;

(8)  
qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricare un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.

**Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;**

(9)  
le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) **nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.**

Se il mediatore si avvale di un suo consulente, ROLAND si fa carico **fino al 50% del relativo compenso.**

In caso di analogo procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.

Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

**Nell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso;**

(10)  
le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e Consulenti Tecnici, **qualora il Contraente/Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;**

(11)  
le spese nei procedimenti speciali/d'urgenza di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivo);

(12)  
**con la previa autorizzazione di ROLAND,** le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;

(13)  
le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;

(14)  
le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell'Assicurato;

(15) le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale della stessa;

(16)  
le spese relative al contributo unificato;

(17)  
**i costi relativi ai primi tre tentativi d'esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.**

#### **Art. 4 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio**

(1)  
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e **sussiste per i sinistri insorti come segue:**

a) **dopo le ore 24** del primo giorno di validità della polizza, per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, per procedimenti penali e per l'opposizione contro sanzioni e misure amministrative;

b) **tre mesi dopo il primo giorno di validità della polizza,** per controversie di natura contrattuale. Se le controversie contrattuali vengono incluse in garanzia successivamente, il periodo di carenza **decorre dalle ore 24 del giorno di inclusione** indicato nel documento contrattuale, **a condizione che il relativo premio sia stato pagato nei termini pattuiti.**

(2)  
**Se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.**

(3)  
Se **alle scadenze convenute** il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all'art. 1901, comma 2, Cod. Civ., **l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.**

(4)  
**Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del premio annuo o della rata, se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuo o**

della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.).

(5)  
In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro i termini pattuiti.

Nell'ipotesi di mancato pagamento, in caso di sinistro, ROLAND decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente. Con il pagamento di quanto dovuto entro l'anno assicurativo di competenza, il Contraente ripristina il suo diritto all'intera prestazione assicurativa.

(6)  
Se alla scadenza pattuita il Contraente non paga il premio dovuto, ROLAND sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto.

#### Art. 5 Proroga del contratto di assicurazione

Se non diversamente pattuito, il contratto si proroga tacitamente per un anno in mancanza di disdetta che deve essere inviata al destinatario almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

La disdetta deve avvenire esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC).

#### Art. 6 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso

(1)  
La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, di una delle seguenti fattispecie:

Nel caso di persona giuridica:  
per effetto dell'apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria.

Nel caso di persona fisica:  
per decesso, interdizione o inabilitazione.

In tutti questi casi, le azioni in corso vengono interrotte, con liberazione da parte di ROLAND da ogni ulteriore prestazione. ROLAND si obbliga a restituire la parte di premio netto per il periodo non goduto.

(2)  
Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o parzialmente - per motivi diversi dalla previsione del comma "1" - verrà meno la copertura assicurativa per l'oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se ROLAND viene a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione dopo più di due mesi dall'evento, le spetta comunque il premio fino al momento dell'avvenuta conoscenza.

#### Art. 7 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio

(1)  
Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente alla stipula della polizza o durante la durata della stessa, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di ROLAND o l'ammontare del premio, possono portare - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.

(2)  
Il Contraente è obbligato a dare immediato avviso scritto a ROLAND di ogni aggravamento del rischio.

(3)  
Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, ROLAND ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto, anche con effetto retroattivo.

In caso di sinistro, ROLAND ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo.

(4)  
Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.

(5)  
Se il Contraente omette la denuncia di un oggetto aggiuntivo dell'assicurazione, tale oggetto rimane escluso dalla garanzia assicurativa.

(6)  
ROLAND resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l'inesattezza o l'omissione delle informazioni non sono dovute a sua colpa.

#### Art. 8 Variabilità del premio di assicurazione

(1)  
Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla base di parametri variabili (es.: n. addetti, fatturato, attività assicurate ecc.), il Contraente dovrà fornire i relativi dati entro un mese dalla data dalla scadenza. Conseguentemente il premio di rinnovo potrà subire un adeguamento.

(2)  
Se il Contraente non adempie a quanto indicato al comma "1", o fornisce le indicazioni richieste in modo incompleto o inesatto, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato quanto richiesto in modo esatto e completo.

#### Art. 9 Posizione giuridica di persone coassicurate

(1)  
L'assicurazione vale per il Contraente e per le persone nominate nella polizza.

(2)

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
Sede della società:  
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



Salvo l'obbligo del pagamento del premio e obblighi connessi, per le persone coassicurate valgono le disposizioni applicabili al Contraente.

(3)  
Le persone coassicurate possono far valere la prestazione assicurativa solo con il consenso del Contraente.

#### Art. 10 Esclusioni

(1)  
La garanzia assicurativa non è operativa per le seguenti fattispecie:

- a) vertenze tra persone coassicurate nonché tra queste e il Contraente, se non diversamente pattuito;
- b) vertenze conseguenti ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) vertenze di natura amministrativa con Enti Pubblici ed Enti di Previdenza ed Assistenza obbligatoria/di categoria;
- d) vertenze riguardanti diritti d'autore, brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto dei cartelli o concorrenza sleale;
- e) vertenze di diritto societario;
  - vertenze tra organi, amministratori e/o soci di cooperative e consorzi inerenti qualsiasi materia;
  - vertenze previste dal capo II° e III° Cod. Civ. per le associazioni, le fondazioni e i comitati;
- f) vertenze riguardanti contratti di agenzia;
- g) vertenze di diritto amministrativo, tributario e fiscale;

Rappresentanza Generale per l'Italia  
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse  
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano  
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39  
email: [info@roland-italia.it](mailto:info@roland-italia.it) [www.roland-italia.it](http://www.roland-italia.it)  
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

- h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- i) arbitrati, se non diversamente pattuito;
- j) vertenze riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
- k) vertenze in relazione alla compravendita, nuova costruzione o l'ampliamento di beni immobili;
- l) sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo accertato in qualsiasi modo (art. 1900 Cod. Civ.);
- m) sinistri connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato, accertato in qualsiasi modo;
- n) se non diversamente pattuito, vertenze e procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le vertenze inerenti l'uso, il possesso o la proprietà di imbarcazioni o aeromobili;
- o) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;
- p) vertenze contrattuali con i clienti;
- q) vertenze direttamente conseguenti all'acquisto, alla gestione o alla vendita di azioni, titoli di stato, obbligazioni e strumenti finanziari in generale;
- r) vertenze dinanzi a Corti Costituzionali e a qualsiasi Corte Internazionale;
- s) vertenze con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG e con le società del gruppo;
- t) vertenze conseguenti a procedure concorsuali/fallimentari aperte sul patrimonio del Contraente;
- u) vertenze inerenti l'acquisto, la vendita, l'affitto o l'usufrutto di aziende;
- v) controversie relative a contratti che, al momento della decorrenza della polizza ROLAND, siano già stati disdetti dal Contraente o dalla controparte o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sia già stata richiesta da una delle parti.

## Art. 11 Costi non assicurati

ROLAND non si assume:

- a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
- b) le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza;
- c) i costi per procedimenti di esecuzione di pene pecuniarie o ammende al di sotto di Euro 250,00;
- d) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al Contraente/Assicurato dopo il verificarsi del sinistro;
- e) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dal Contraente/Assicurato in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone;
- f) le spese di costituzione di parte civile nel procedimento penale, se non diversamente pattuito;
- g) la ritenuta d'acconto dovuta dal sostituto d'imposta;
- h) nei casi di procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione all'estero, i costi dell'eventuale consulente nominato dall'organismo competente;
- i) il pagamento di sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa o pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
Sede della società:  
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse  
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano  
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39  
email: [info@roland-italia.it](mailto:info@roland-italia.it) [www.roland-italia.it](http://www.roland-italia.it)  
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

- j) le spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
- k) le spese e/o onorari dell'Avvocato per i suoi viaggi di andata e di ritorno presso l'autorità competente e le spese per la domiciliazione presso un Avvocato della circoscrizione, qualora l'Assicurato scelga un difensore non domiciliato nel circondario del Tribunale competente.

### Art. 12 Massimale

ROLAND paga per ogni sinistro fino al massimale pattuito. Tale principio trova anche applicazione quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di più sinistri collegati temporalmente e/o causalmente il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.

### Art. 13 Sinistro - Insorgenza del sinistro - Sinistro unico

(1)  
Si intende quale sinistro: la vertenza civile, penale o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.

(2) Si intende quale insorgenza del sinistro:

- a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno extracontrattuale, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
- b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato o un altro soggetto ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge od obblighi contrattuali. In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione.

(3)  
Si intende quale sinistro unico:

- a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da/contro una o più persone assicurate che hanno ad oggetto pretese identiche o connesse;
- b) l'instaurazione di procedimenti istruttori o istanze volte all'instaurazione di procedimenti penali contro una o più persone assicurate che si riferiscono allo stesso evento o alla stessa fattispecie.

### Art. 14 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro e nomina dell'Avvocato

(1)  
In deroga all'art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a ROLAND, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. Trova comunque applicazione l'art. 15, commi "9" e "9.1."

La denuncia scritta, che può pervenire anche dall'Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

Inoltre deve trasmettere a ROLAND copia di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.

Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall'Avvocato difensore.

L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.

Il termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti

dell'Assicurato e vengono così generate spese legali.

Ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l'esistenza di altre polizze di Tutela Legale.

(2)

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, il Contraente/Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato cui affidare la tutela dei propri diritti, fermo restando quanto stabilito all'art. 15 comma 1.

**L'Avvocato deve essere domiciliato nella circoscrizione del Tribunale competente.**

Se l'Assicurato non usufruisce del suo diritto di nomina del legale di fiducia, sarà ROLAND - su richiesta dell'Assicurato - a segnalare un Avvocato. Anche in tal caso, **sarà sempre il Contraente/Assicurato a conferire mandato al legale.**

In nessun caso ROLAND risponde per l'attività di legali e consulenti in qualsiasi modo segnalati/incaricati.

## Art.15 Gestione del sinistro

(1)

Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro e su richiesta dell'Assicurato, ROLAND, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia.

Se il tentativo di componimento bonario non ha esito positivo o la soluzione prospettata non viene accettata dall'Assicurato per fondati motivi e se si individua un probabile successo della fase giudiziale, ROLAND autorizzerà/ratificherà l'instaurazione del relativo procedimento.

(2)

Per la difesa in primo grado nei procedimenti disciplinari o penali, la pratica verrà affidata direttamente all'Avvocato liberamente scelto dall'Assicurato ai sensi dell'art. 14 (2).

(3)

Ai sensi dell'art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni

tra l'Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure d'impugnazione avanti le Autorità competenti o in caso di conflitto d'interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.

a) L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente. Se le spese sono poste a carico di ROLAND, l'art. 10 (1) s) non trova applicazione.

b) Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a sue spese, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.

c) I costi di cui al punto (3) b) verranno rimborsati da ROLAND in caso di sua soccombenza nel procedimento arbitrale di cui sopra.

(4)

Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 3, ROLAND provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora il Contraente/Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedente grado di giudizio.

Pertanto, qualora il Contraente/Assicurato dovesse ottenere lo stesso o meno di quanto già ottenuto nel precedente grado di giudizio o nella fase stragiudiziale immediatamente precedente, non si procederà ad alcun indennizzo.

(5)

La garanzia assicurativa viene prestata anche per i successivi gradi di giudizio qualora presentino prospettive di successo. Trova applicazione il comma 4.

(6)

Si precisa che nei procedimenti disciplinari, per i gradi successivi al primo, trova applicazione analoga quanto indicato al precedente comma 5.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:  
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse  
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano

Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39

email: [info@roland-italia.it](mailto:info@roland-italia.it) [www.roland-italia.it](http://www.roland-italia.it)

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

(7)  
Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte deve essere autorizzato/ ratificato da ROLAND.

(8)  
ROLAND conferma per iscritto la misura della prestazione assicurativa per il sinistro.

Se l'Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima di questa comunicazione e se per tale motivo vengono causate delle spese, ROLAND riconosce solo quelle che avrebbe rifiuto in caso di conferma antecedente alle iniziative intraprese.

(9)  
In caso di prestazione della garanzia l'Assicurato dovrà:

- a) collaborare attivamente con il professionista incaricato della tutela dei suoi diritti informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli tutti i mezzi di prova, tutte le informazioni e fornendo tutta la documentazione necessaria;
- b) fornire a ROLAND, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica;
- c) a meno che i suoi interessi non vengano compromessi dovrà:
  - chiedere l'accordo di ROLAND prima di adire l'Autorità Giudiziaria o di proporre qualsiasi impugnazione;
  - prima di adire l'Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;
  - evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o render più difficile la loro rifusione da parte dell'avversario.

(10)  
Per contenere il danno, il Contraente deve chiedere e seguire le raccomandazioni di ROLAND, e le deve comunicare anche al suo Avvocato.

(10.1)  
ROLAND presta comunque la copertura se la violazione degli obblighi di cui sopra non è causata da dolo. In caso di violazione per dolo, ROLAND resta obbligata qualora la violazione non le abbia causato un pregiudizio.

(11)  
Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto di ROLAND.

ROLAND, ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ., è surrogata, fino alla concorrenza dell'importo corrisposto, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi.

L'Assicurato è tenuto su richiesta di ROLAND a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.

#### Art. 16 Riscossione di somme di denaro

(1)  
Gli importi corrisposti dalla controparte a titolo di capitale, risarcimento del danno e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato.

(2)  
L'Assicurato dovrà invece rimborsare a ROLAND le somme a titolo di spese legali da quest'ultima anticipate e recuperate dalla controparte.

#### Art. 17 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno da ogni pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o ROLAND possono disdire la polizza esclusivamente mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni. In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio - al netto dell'imposta assicurativa - per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

**Art. 18 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto**

La copertura assicurativa sussiste per i sinistri insorti durante la validità della polizza ROLAND e denunciati a ROLAND entro dodici mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore a tre anni, il periodo di cui sopra si estende a 24 mesi dalla cessazione del contratto.

#### Art. 19 Ambito di validità territoriale

(1)

Se non diversamente pattuito in polizza, per pretese di risarcimento del danno extracontrattuale e per procedimenti penali l'assicurazione vale per i sinistri insorti in Europa e negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, qualora il Tribunale competente si trovi in questi Paesi.

(2)

In tutti gli altri casi, se non diversamente pattuito in polizza, la garanzia assicurativa vale per i sinistri insorti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.

#### Art. 20 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi

(1)

Se previsto in polizza, il massimale, le indennità e i premi di polizza vengono determinati in base all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT, secondo i criteri che seguono:

- a) base per l'adeguamento durante l'anno sarà l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) Alla scadenza annuale il massimale, le indennità e i premi verranno aumentati o diminuiti in proporzione all'indice ISTAT;
- c) Gli aumenti/le diminuzioni avranno validità dalla data di decorrenza della rata annuale di premio.

(2)

Se in seguito ad una modifica dell'indicizzazione il massimale, le indennità o i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti) sia il Contraente che ROLAND possono rinunciare all'adeguamento della polizza. In questo caso valgono per il massimale, per le indennità e per i premi gli importi calcolati in base all'ultimo adeguamento avvenuto.

(3)

In caso di ritardo o interruzione della pubblicazione dell'indice, ROLAND propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e alle variazioni conosciute dall'ultimo adeguamento avvenuto. Il Contraente ha tuttavia la facoltà di rinunciare all'adattamento proposto.

#### Art. 21 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se sono stati anticipati da ROLAND.

#### Art. 22 Modifiche al contratto d'assicurazione

La polizza può essere modificata solamente per iscritto.

In caso di emissione di appendice, quanto in essa previsto si applica dalle ore 24 del giorno di efficacia indicato nell'appendice stessa.

In caso di sinistro, il contenuto della appendice trova applicazione relativamente ai sinistri insorti dopo la data di effetto dell'appendice.

#### Art. 23 Foro competente

Foro competente per decidere le controversie relative all'applicazione della polizza è esclusivamente quello di Milano. Qualora il Contraente sia un consumatore come definito dal Codice del Consumo, il foro competente sarà quello di residenza del Contraente.

## Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale CSP 2011

### Art. 1 Oggetto dell'assicurazione e condizioni applicabili

ROLAND garantisce le spese per la difesa in procedimenti penali e in quelli derivanti da illeciti amministrativi puniti con sanzione amministrativa pecuniaria.

Si applicano le disposizioni che seguono (CSP 2011) e le Condizioni Generali di Tutela (CTG 2011), ove non espressamente derogato/disciplinato.

### Art. 2 Attività assicurate

La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento ad atti ed omissioni commessi nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

Se, successivamente alla stipula del contratto, il Contraente o la società coassicurata modificano l'attività tutelata nel contratto d'assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto. Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di ROLAND per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per l'eventuale calcolo del nuovo premio.

In mancanza di tale comunicazione, la garanzia assicurativa decadrà con effetto retroattivo dalla data di inizio della nuova attività in caso di sinistri ad essa riconducibili.

### Art. 3 Società coassicurate

Se il Contraente è una società, sono considerate coassicurate le sedi secondarie della società contraente in Italia ed all'estero, ai sensi dell'art. 9 CTG 2011, se non si tratta di persone giuridiche autonome. Le società controllate o collegate della società contraente ex art. 2359 c.c. sono considerate coassicurate solo se espressamente indicate in polizza.

Alle società coassicurate si applicano le disposizioni contrattuali applicabili al Contraente. Le manifestazioni di volontà in merito alla polizza spettano esclusivamente al Contraente ed a ROLAND. Solo il Contraente risponde dei premi assicurativi.

### Art. 4 Persone assicurate

Assicurati sono il Contraente, le persone giuridiche e le persone fisiche indicate in polizza, queste ultime nell'espletamento delle loro funzioni/mansioni svolte a favore del Contraente o delle società coassicurate.

In caso di persona assicurata che svolga mansioni/funzioni presso altre società/enti, la copertura opera purché l'incarico soddisfi i seguenti tre requisiti:

- sia posto in essere nell'interesse e su istruzioni del Contraente;
- risulti da atto scritto successivo alla decorrenza della polizza ROLAND;
- la maggior parte della retribuzione venga corrisposta dal Contraente.

Le disposizioni riguardanti il Contraente si applicano conformemente anche alle altre persone assicurate e/o alle società coassicurate.

Sono assicurate anche le persone che non si trovano più al servizio del Contraente o delle società coassicurate, in caso di sinistri insorti in corso di validità di polizza e riconducibili a fatti accaduti in corso di rapporto con il Contraente o con la società coassicurata. In tali casi le garanzie di polizza saranno operanti purché il Contraente dia il proprio consenso scritto a ROLAND.

In deroga all'art. 9 (2) CTG 2011, il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa delle persone coassicurate, qualora nei confronti di queste ultime vengano elevate contestazioni per atti o omissioni diretti contro gli interessi del Contraente e/o delle società coassicurate.

## Art. 5 Rischio assicurato

### (1) Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi

ROLAND garantisce i costi:

- d) per la difesa in caso di procedimenti penali, compreso il c.d. patteggiamento ex. art. 444 e segg. c.p.p.;
- e) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, **qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria;**
- f) per l'assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale, **così come specificato all'art. 6 (2) b);**
- g) per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, **appartenenti al Contraente**, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, **nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.**

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), la garanzia è operante in caso di contestazione di un:

- reato colposo;
- reato doloso.

**La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con efficacia di giudicato - per un reato doloso e/o un illecito amministrativo doloso. In questo caso il Contraente, in solido con l'Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali di difesa già corrisposte.**

### (2) Difesa in procedimenti disciplinari

ROLAND garantisce la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, **purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 5 (1) (a) e (b).**

## Art. 6 Misura della prestazione

In deroga all'art. 3 CTG 2011, vale quanto segue:

### (1) Spese giudiziarie

ROLAND riconosce:

- le spese processuali poste a carico dell'Assicurato (art. 535 c.p.p.);
- le spese per la registrazione di atti giudiziari **con un esborso massimo di Euro 520,00;**
- le spese per ottenere copia degli atti d'indagine **con un esborso massimo di Euro 520,00.**

### (2) Onorari e scelta dell'Avvocato

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale.

ROLAND garantisce i compensi di un Avvocato nei limiti che **la tariffa forense in vigore al momento stabilisce per le singole attività svolte. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo consenso di ROLAND. In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.**

La copertura viene prestata per le seguenti attività:

- h) difesa dell'Assicurato per i casi previsti dall'art. 5 (1) (a) e (b);
- i) assistenza ai testimoni, ai sensi dell'art. 5 (1) (c), qualora l'Assicurato venga assunto quale teste o persona informata sui fatti in un procedimento:
  - **nel quale sussiste il pericolo di una sua incriminazione;**
  - **stralciato da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso).**

Qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria

l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, ROLAND riconoscerà altresì le spese relative all'assistenza di tale professionista.

**Qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per incaricarlo un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.**

**Lo stesso si applica in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato.**

**(3)**

**Spese di viaggio dell'Avvocato e dell'eventuale domiciliatario**

In deroga all'art. 14, comma 2, CTG 2011, qualora l'Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento.

**La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto dalla tariffa forense attualmente in vigore.**

Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, **con l'esborso massimo indicato in polizza, ad esclusione delle spese che rappresentano un raddoppio delle attività già svolte dal primo Avvocato.**

**Per il pagamento dei relativi compensi si applica quanto stabilito al precedente punto (2).**

**(4)**

**Spese di viaggio dell'Assicurato**

ROLAND riconosce **solo le spese di viaggio** sostenute dall'Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie **estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente:**

- j) quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico, ossia le Ferrovie dello Stato **in prima classe o un volo di linea in "economy class";**
- k) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo **comunque non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo di un mezzo pubblico secondo il punto precedente.**

**L'Assicurato è tenuto a trasmettere a ROLAND le ricevute di pagamento.**

Le spese di viaggio vengono rimesse in Euro; gli importi in valuta diversa vengono rimesse in Euro applicando il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.

**(5)**

**Spese del C.T.U./Consulente di Parte**

ROLAND garantisce:

- le spese di Consulenti Tecnici (C.T.U.) **qualora l'Autorità Giudiziaria le ponga a carico dell'Assicurato;**
- **previa autorizzazione di ROLAND, le spese di un consulente nominato dall'Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale consulenza sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall'Avvocato incaricato. Tali spese vengono riconosciute nei limiti della tariffa di riferimento in vigore. In mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 212/2005 e ss.mm.ii.**  
**In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.**

**Qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarlo un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.**

**Lo stesso si applica in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente.**

**(6)**

**Spese di traduzione**

ROLAND provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell'Assicurato **all'estero** e sopporta le relative spese.

**(7)**

**Cauzione**

ROLAND provvederà all'anticipazione di una cauzione che si dovesse rendere necessaria per

evitare all'Assicurato l'applicazione di misure di restrizione della libertà personale all'estero. L'Assicurato ed il Contraente sono obbligati in solido alla restituzione a ROLAND dell'importo versato a titolo di cauzione:

- l) quando la cauzione sia stata restituita dall'Autorità Giudiziaria competente;
- m) quando l'Assicurato, a causa di un suo comportamento attivo od omissivo, determini la mancata restituzione della cauzione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.

Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere restituita entro 12 mesi dalla data di anticipazione dietro richiesta scritta di ROLAND.

#### (8) IVA

ROLAND provvederà al rimborso dell'IVA relativa ai compensi di avvocati e consulenti, qualora il Contraente/Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta.

#### (9) Copia di atti giudiziari

ROLAND provvederà al rimborso delle spese necessarie ad ottenere copia degli atti giudiziari.

### Art. 7 Massimale

ROLAND si espone per ogni sinistro fino al massimale indicato in polizza. Tale principio trova applicazione anche quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. Inoltre, in caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente, il massimale a disposizione sarà sempre unico.

### Art. 8 Sinistro – Obblighi dell'Assicurato

#### (1) Insorgenza del Sinistro – Sinistro unico

Il sinistro deve insorgere tra la data di decorrenza e quella di cessazione della polizza. In sostituzione dell'art. 13 CTG 2011, si precisa pertanto che:

- n) in caso di procedimenti contro l'Assicurato previsti all'art. 5 (1), a) e b), e art. 5 (2), il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi giuridici o norme di legge.

In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

- o) Per l'assistenza ai testimoni prevista all'art. 5 (1) c) il sinistro si intende insorto con l'invito all'Assicurato, da parte dell'Autorità o della Polizia Giudiziaria, a rendere l'interrogatorio quale persona informata sui fatti (artt. 197 bis e 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.

- p) Nell'esclusiva ipotesi di assistenza in caso di sequestro di beni mobili o immobili del Contraente per procedimenti penali aperti a carico di terzi di cui all'art. 5 (1) d), il sinistro è da considerarsi insorto con la notifica del provvedimento di sequestro.

Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.

- q) Se il medesimo procedimento coinvolge più Assicurati o se nello stesso procedimento più Assicurati vengono invitati a fornire testimonianza o disposti più sequestri, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo.

- (2)  
Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro  
A parziale deroga dell'art. 14 (1) CTG 2011, l'Assicurato deve denunciare per iscritto il verificarsi del sinistro a ROLAND entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza dell'apertura di un'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria per una presunta o reale violazione di norme di legge che rende necessaria

la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

La denuncia, così come qualsiasi comunicazione, può pervenire anche dall'Avvocato difensore.

Il termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato e vengono così generate spese legali.

Ferme ed invariate le altre disposizioni dell'art. 14 CTG 2011.

### Art. 9 Validità territoriale

La copertura assicurativa vale per i sinistri occorsi nel territorio descritto in polizza.

### Art. 10 Esclusioni

In sostituzione dell'art. 10 CTG 2011 vale quanto segue:

(1)

Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese:

- r) per la difesa dell'Assicurato contro l'accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo in qualità di conducente di veicoli a motore, locomotori, aeromobili o natanti, se non diversamente pattuito;
- s) per la difesa contro l'accusa:
  - di aver violato una disposizione antimonopolio o un'altra norma di legge la cui violazione sia connessa ad una violazione di norme antimonopolio;
  - di aver costituito un cartello;
- t) per la difesa contro l'accusa di violazione di prescrizioni tributarie e fiscali, se non diversamente pattuito;

u) per proporre opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario;

v) in tutti i casi di costituzione di parte civile nel procedimento penale.

(2)

Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:

w) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;

x) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.

(3)

La copertura assicurativa non opera per i sinistri insorti durante la validità della polizza ROLAND e denunciati alla stessa oltre 12 mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore ad anni tre il periodo di cui sopra si estende a 24 mesi dalla cessazione del contratto.

### Art. 11 Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 231/2001

In deroga agli articoli 1 e 10 (1) (d), se espressamente previsto in polizza, la garanzia si estende ai costi di difesa contro le sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, previste dall'art. 9 D.Lgs. n. 231/2001, comprese le misure cautelari.

## ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
Sede della società:  
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia  
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse  
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano  
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39  
email: [info@roland-italia.it](mailto:info@roland-italia.it) [www.roland-italia.it](http://www.roland-italia.it)  
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP